

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



REGOLAMENTO

Disciplinare per le modalità di svolgimento dei compiti in materia di segnalazioni certificate di inizio attività e di vigilanza amministrativa delle autoscuole

Approvato con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale 16 ottobre 2020 n.08

REGOLAMENTO disciplinare per le modalità di svolgimento dei compiti in materia di segnalazioni certificate di inizio attività e di vigilanza amministrativa delle autoscuole.

ART. 1 – GENERALITA' ED ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei compiti in materia di segnalazioni certificate di inizio attività e di vigilanza amministrativa delle autoscuole, in attuazione dell'articolo 105, comma 3, lettera a), D.Lgs.112/1998^{1ab}. I compiti del Libero Consorzio Comunale in materia di segnalazioni certificate di inizio attività (*in breve S.C.I.A.*)^{1c} e di vigilanza amministrativa sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture e dall'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni della Regione Siciliana.
2. Le fonti normative, di carattere legislativo e regolamentare, che disciplinano la materia delle autoscuole, sono essenzialmente: l'articolo 123 del D.Lgs.285/1992^{1d}, gli artt.335,336,337 del D.P.R.495/1992^{1e}, il D.M.317/1995^{1f}, la L.40/2007^{1g}, l'articolo 20 della L.120/2010^{1h}, l'articolo 10 del D.Lgs.59/2011¹ⁱ, il D.M.17/2011^{1j}, il D.M.30/2014^{1m}.
3. Lo svolgimento della funzione di cui al comma 1 è affidato al Servizio 4 "Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" del Settore IV – Politiche Strategiche (*in breve Settore*)¹ⁿ.
4. Dove non specificato diversamente, il richiamo di articoli e commi è riferito al presente regolamento.

^{1a} decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo della legge 15 marzo 1997 n.59" pubblicato nella G.U.R.I. 21 aprile 1998 n.92 – suppl. ordinario n.77/L.

^{1b} la vigilanza tecnica di cui all'articolo 336, D.P.R.495/1992, nella Regione Siciliana è di competenza dell'amministrazione regionale (Assessorato infrastrutture e mobilità) che la esercita per tramite i propri Servizi Provinciali della Motorizzazione Civile, giusta circolare 24 settembre 2009 n.616/DIR dell'Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni della Regione Siciliana.

^{1c} l'istituto della Segnalazione Certificata Inizio Attività ha sostituito quello della Dichiarazione Inizio Attività: decreto legge 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato nella G.U.R.I. 31 maggio 2010 n.125 – suppl. ordinario n.114, che con il comma 4-bis dell'art.49 ha sostituito l'art.19 della legge 7 agosto 1990 n.241.

^{1d} decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada" pubblicato nella G.U.R.I. 18 maggio 1992 n.114 – suppl. ordinario n.74.

^{1e} decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" pubblicato nella G.U.R.I. 28 dicembre 1992 n.303 – suppl. ordinario n.134.

^{1f} decreto ministero dei trasporti 17 maggio 1995 n.317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" pubblicato nella G.U.R.I. 31 luglio 1995 n.177.

^{1g} legge 2 aprile 2007, n.40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" pubblicato nella G.U.R.I. 2 aprile 2007 n.77 – suppl. ordinario n.91.

^{1h} legge 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" pubblicato nella G.U.R.I. 29 luglio 2010 n.175 – suppl. ordinario n.171.

¹ⁱ decreto legislativo 18 aprile 2011, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida" pubblicato nella G.U.R.I. 30 aprile 2011 n.99.

^{1j} decreto ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n.17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola" pubblicato nella G.U.R.I. 10 marzo 2011 n.57.

^{1m} decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n.30 "Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole" pubblicato nella G.U.R.I. 17 marzo 2014 n.63.

¹ⁿ servizio istituito in seno al settore con deliberazione 13/01/2017 n.17 del Commissario Straordinario dell'ente nella funzione di Giunta Provinciale recante "Modifica al regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Libero Consorzio Comunale di Siracusa approvato con deliberazione 30/12/2016 n.12".

ART. 2 – DEFINIZIONE SCOPI ED ATTIVITA'

1. Sono denominate autoscuole le strutture stabili caratterizzate da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove esercitare con regolarità le attività finalizzate all'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti di guida di veicoli a motore.
2. Le autoscuole collaborano con il Libero Consorzio Comunale e con le competenti autorità scolastiche per l'attività di educazione stradale degli alunni degli istituti di ogni ordine e grado.
3. A norma dell'articolo 1 della L.11/1994^{2a} le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida, ai relativi esami di revisione e al conseguimento dei certificati di abilitazione e qualificazione professionale, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni e tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida. Nello svolgimento di detta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla L.264/1991^{2b}.
4. Le attività relative all'insegnamento teorico ed al disbrigo delle relative pratiche devono svolgersi esclusivamente nei locali approvati dal Settore; in particolare, sede della scuola è quella dove si tengono le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

^{2a} legge 4 gennaio 1994, n.11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" pubblicata nella G.U.R.I. 10 gennaio 1994 n.6.

^{2b} legge 8 agosto 1991, n.264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" pubblicata nella G.U.R.I. 21 agosto 1991 n.195.

ART. 3 – SOGGETTI

1. L'attività di autoscuola può essere esercitata dai soggetti dotati di idonei locali adeguatamente arredati, di materiale per le lezioni di teoria e per le esercitazioni di guida dei candidati agli esami, previa acquisizione del provvedimento di riconoscimento dell'attività. I soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, società, enti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 123, commi 4, 5 e 6, D.Lgs.285/1992, nel testo vigente alla data di presentazione della S.C.I.A. fatta salva, comunque, ogni innovazione normativa nazionale e/o regionale che dovesse intervenire nel tempo.
2. Nel caso di persone giuridiche, i requisiti prescritti dal precedente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società

- od enti, alla persona da questi delegata. Nel caso di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
3. Il provvedimento di riconoscimento non può essere emanato a favore di soggetti con rapporti di pubblico impiego o con rapporti di lavoro privato, salve le deroghe di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del D.Lgs.297/1994^{3a} per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e comunque dalle norme vigenti sul pubblico impiego.
 5. I soggetti di cui ai successivi articoli 5 e 6, comma 2, a cui non sono state revocate le abilitazioni ex D.M.17/2011, possono continuare ad esercitare l'attività di autoscuola, anche nel caso di declassamento o revoca, per raggiunti limiti di età o per mancanza dei requisiti psicofisici, della patente di guida da loro posseduta. Per continuare ad esercitare la funzione di istruttore di guida, gli stessi devono mantenere la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, giusto l'articolo 8, comma 6, D.M.317/1995.

^{3a} decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado." pubblicato nella G.U.R.I. 19 maggio 1994 n.115 – Suppl. ordinario n.79.

ART. 4 – RICONOSCIMENTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Non sussistono limitazioni numeriche al numero delle autoscuole in ambito provinciale, giusto articolo 10, comma 5, L.40/2007.
2. I provvedimenti di riconoscimento sono emanati dal Settore a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, nei termini di cui al successivo articolo 29, previa istruttoria della S.C.I.A. acquisita al protocollo generale dell'ente.
3. A norma dell'articolo 123, comma 7-bis, D.Lgs.285/1992, in ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Verifica che sarà ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.
4. La S.C.I.A. può essere presentata, utilizzando la modulistica predisposta dall'ente, esclusivamente per la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.
5. Le autoscuole che alla data del 13 agosto 2010 (*entrata in vigore L.120/2010*) svolgevano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano, a norma dell'articolo 20, comma 6, L.120/2010, all'attività formativa completa di cui al comma 4, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge. Le medesime autoscuole, dotandosi dei veicoli necessari o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica, possono presentare la S.C.I.A. per estendere, irreversibilmente, l'attività alla formazione di cui al precedente comma 4.

ART. 5 – REQUISITI DEL RICHIEDENTE : Persona fisica

1. Il provvedimento di cui all'articolo 4 è emanato a nome della persona fisica che presenta apposita S.C.I.A. ed è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano oppure cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea stabilito in Italia. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs.286/1998^{5a} ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39, D.P.R.394/1999^{5b}. I cittadini extracomunitari di cui al precedente periodo possono conseguire il riconoscimento all'esercizio dell'attività purché in possesso di tutti i requisiti previsti e con il permesso di soggiorno in regola che deve avere durata non inferiore a dodici mesi dalla data di presentazione della S.C.I.A.. Il provvedimento di riconoscimento avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà confermato al rinnovo e per la durata del permesso di soggiorno, sarà revocato in caso di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno;
 - b) avere compiuto il ventunesimo anno di età;
 - c) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro stato. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo, il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
 - d) essere in possesso delle abilitazioni, valide a tutti gli effetti in quanto non sospese né revocate, quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni;
 - e) essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 7;
 - f) essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., per l'attività di autoscuola;
 - g) avere adeguata capacità finanziaria di cui all'articolo 8;
 - h) avere la proprietà ovvero la disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 9 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti al momento del riconoscimento dell'attività;
 - i) disporre dell'arredamento di cui all'articolo 10 e del materiale didattico per le lezioni teoriche di cui di cui all'articolo 11;
 - j) avere la proprietà ovvero la disponibilità giuridica dei mezzi di cui all'articolo 12 necessari per le esercitazioni di guida.

^{5a} decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella G.U.R.I. 18 agosto 1998 n.191 – Suppl. ordinario n.139.

^{5b} decreto presidente della repubblica 31 agosto 1999 n.394 "Regolamento recante le norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella G.U.R.I. 3 novembre 1999 n.258 – Suppl. ordinario n.190.

ART. 6 – REQUISITI DEL RICHIEDENTE : Persona giuridica, società, ente

1. Il provvedimento di cui all'articolo 4 è emanato a nome della persona giuridica, società, ente che presenta apposita S.C.I.A. per tramite del rappresentante legale. Nel provvedimento di riconoscimento sono riportate anche le generalità del legale rappresentante della persona giuridica o, nel caso di società od enti, della persona delegata.
2. I requisiti prescritti all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g) sono richiesti:
 - a) nel caso di persone giuridiche al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. La capacità finanziaria, di cui alla lettera g), deve essere posseduta dalla persona giuridica;
 - b) nel caso di soggetti non aventi personalità giuridica a tutti i soci amministratori, a tutti i soci accomandatari, a tutti i soci di società di persone. La capacità finanziaria, di cui alla lettera g), deve essere posseduta da tutte le persone richiamate nel primo periodo di questa lettera.
3. I requisiti prescritti all'articolo 5, comma 1, lettere f), h), i), j) sono richiesti alla persona giuridica, società, ente.

ART. 7 – REQUISITI MORALI

1. Hanno idonei requisiti morali i soggetti che:
 - a) non si trovano nelle condizioni che determinano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs.159/2011^{7a} così come successivamente modificato ed integrato;
 - b) non sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - c) non sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, D.Lgs.285/1992 nel testo vigente alla data di presentazione della S.C.I.A..
2. Il titolare dell'impresa individuale ovvero tutti i soci, quando trattasi di società di persone ovvero i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, ovvero gli amministratori, per ogni altro tipo di società, ovvero le persone delegate, cui è stato revocato il riconoscimento ad esercitare l'attività di autoscuola non possono presentare una nuova S.C.I.A. se non decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione ed esclusa la revoca conseguente alla comunicazione di cessata attività fatta dal titolare. I medesimi soggetti per lo stesso periodo di tempo non possono fare parte di alcuna compagine sociale a prescindere dalla forma societaria, né acquisire l'incarico di responsabile didattico di ulteriori sedi di attività terze.
3. L'impresa individuale ovvero la persona giuridica, la società, l'ente che ha subito un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività di autoscuola non può presentare S.C.I.A. per una o più ulteriore sede se non decorsi due anni dal provvedimento di sospensione, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione ed esclusa la sospensione accordata al titolare per comprovati e gravi motivi. L'interdizione sussiste, nello stesso periodo di tempo, anche nel caso di trasformazione da impresa individuale a società o viceversa, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie.
4. Per il computo dei periodi di cui ai commi 2 e 3 si fa riferimento alla data di acquisizione della S.C.I.A. da parte dell'ente.

^{7a} decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136. pubblicato nella G.U.R.I. 28 settembre 2011- Suppl. ordinario n.214.

ART. 8 – CAPACITA' FINANZIARIA

1. Per ottenere il provvedimento di riconoscimento all'esercizio dell'attività, le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti, devono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria, che deve essere dimostrata, per una sola sede, nelle forme e le misure correnti in equivalenti euro, previste dall'articolo 2, D.M.317/1995, nel testo vigente alla data di presentazione della S.C.I.A. fatta salva, comunque, ogni innovazione normativa nazionale e/o regionale che dovesse intervenire nel tempo.
2. Nel caso di attestazione di affidamento la cifra non può essere raggiunta presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie.
3. La dimostrazione della capacità finanziaria di cui al presente articolo deve avvenire anche nel caso di estensione dell'attività di scuola nautica da diporto e/o attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a quella di autoscuola.

ART. 9 – REQUISITO DI IDONEITA' DEI LOCALI

1. I locali dell'autoscuola comprendono almeno:
 - a) un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
 - b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della scuola con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, adeguatamente illuminati ed aerati.
I servizi igienici di cui alla lett. c) possono non essere inclusi nel caso in cui la sede dell'attività sia un'unità immobiliare facente parte di un complesso edilizio uso direzionale ovvero commerciale avente servizi igienici in comune; in tal caso questi devono essere sempre fruibili per l'intero orario di lavoro.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha la sede l'autoscuola.
3. L'agibilità e la destinazione uso scuola dei locali, riconducibile alle categorie catastali A/10 (*uffici e studi privati*) ovvero C/1 (*negozi e botteghe*), devono essere certificate dal comune competente per territorio ovvero, se è stata già presentata domanda di abitabilità/agibilità al competente ufficio comunale, nelle more della disponibilità del certificato, dalla prova di avere richiesto tale certificazione accompagnata da una perizia tecnica giurata fatta dal techni-

co abilitato relativa alla conformità dei locali alla normativa urbanistica/edilizia e igienico-sanitaria in vigore nonché in materia di accessibilità, abitabilità/agibilità e destinazione d'uso degli stessi; in alternativa dalla copia recante gli estremi di avvenuto deposito al protocollo generale della competente amministrazione comunale della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 5 ter, L.R.14/2014^{9a} ovvero della segnalazione certificata prevista dall'articolo 24, D.P.R.380/2001^{9b}.

4. Nel caso di estensione dell'attività di scuola nautica a quella di autoscuola si può prescindere dall'accertamento dell'idoneità dei locali, essendo già stati verificati in occasione del riconoscimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica, a condizione che rispettino le dimensioni minime previste dalla normativa del settore autoscuole vigente al momento della S.C.I.A.. E' comunque fatta salva la facoltà del Settore di chiedere all'interessato di dimostrare il mantenimento dei requisiti in materia igienico – sanitaria ed il rispetto delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti in materia.
5. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole già autorizzate alla data del 15 agosto 1995 (*entrata in vigore del D.M.317/1995*), anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla L.264/1991, nonché alle autoscuole che, a decorrere il 01 aprile 2014 (*entrata in vigore del DM.30/2014*), subentrino nei locali delle stesse. E' fatta salva la facoltà prevista dal precedente comma 4, secondo periodo.
6. I criteri dettati nel presente articolo si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data del 15 agosto 1995.
7. Qualora uno dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, proprietario dell'autoscuola, sia in possesso dell'autorizzazione a svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L.264/1991, i locali destinati ad entrambe le attività potranno avere in comune, oltre ai servizi igienici, anche l'ingresso e gli uffici di segreteria dell'autoscuola a condizione che questi ultimi rispettino le dimensioni minime previste dalla normativa del settore studi di consulenza vigente al momento della domanda di autorizzazione.
8. Qualora uno dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, proprietario dell'autoscuola, sia in possesso del riconoscimento ad esercitare attività di scuola nautica da diporto di cui al D.Lgs.171/2005^{9c}, i locali destinati ad entrambe le attività potranno essere comuni a condizione che rispettino le dimensioni minime previste dalla normativa del settore scuole nautiche da diporto vigente al momento della presentazione della S.C.I.A..

^{9a} legge 23 giugno 2014 n.14 della Regione Siciliana "Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità" pubblicata nella G.U.R.S. 27 giugno 2014, n.26.

^{9b} decreto presidente della repubblica 6 giugno 2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" recepito dalla Regione Siciliana con legge 10 agosto 2016 n.16 pubblicata nella G.U.R.S. 19 agosto 2016, n.36

^{9c} decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" pubblicato nella G.U.R.I. 31 agosto 2005 n.202 – suppl. ordinario n.148

ART. 10 – ARREDAMENTO DIDATTICO

1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve essere dotata del necessario arredamento, in particolare l'aula di teoria deve contenere l'arredamento didattico previsto dall'articolo 4, D.M.317/1995, nel testo vigente alla data di presentazione della S.C.I.A. fatta salva, comunque, ogni innovazione normativa nazionale e/o regionale che dovesse intervenire nel tempo.
2. I soggetti di cui gli articoli 5 e 6, comma 2 devono avere la disponibilità giuridica dell'arredamento didattico.
3. I posti a sedere per gli allievi sono proporzionati alla disponibilità di superficie dell'aula per allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. Nel caso che il regolamento edilizio comunale non fissi il rapporto superficie/allievo, per ogni allievo dovranno essere disponibili almeno mq 1,50 di superficie; i posti a sedere possono essere costituiti da poltroncine con piano di appoggio.

ART. 11 – MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve disporre del materiale didattico per l'insegnamento teorico previsto dall'articolo 5, D.M.317/1995, nel testo vigente alla data di presentazione della S.C.I.A. fatta salva, comunque, ogni innovazione normativa nazionale e/o regionale che dovesse intervenire nel tempo.
2. I soggetti di cui gli articoli 5 e 6, comma 2 devono avere la disponibilità giuridica del materiale didattico.

ART. 12 – MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA

1. Ogni autoscuola deve disporre del materiale minimo per le esercitazioni di guida previsto dall'articolo 6, D.M.317/1995 nel testo vigente alla data di presentazione della S.C.I.A. fatta salva, comunque, ogni innovazione normativa nazionale e/o regionale che dovesse intervenire nel tempo.
2. Le autoscuole che svolgono attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, devono disporre del materiale minimo per le esercitazioni di guida limitatamente alle categorie di patenti per le quali sono autorizzate.
3. A norma dell'articolo 7-bis, comma 7, D.M.317/1995, i veicoli in dotazione ad una autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi della medesima operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Ulteriori disposizioni concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono contenuti nel medesimo articolo del decreto ministeriale.
4. Oltre al caso di guasto previsto dall'articolo 7-bis, comma 8, D.M.317/1995, anche in caso di furto, di distruzione totale o parziale dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola può utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione

automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione al Settore, che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.

ART. 13 – PERSONALE DOCENTE ED ESECUTIVO

1. I criteri che regolamentano il personale docente delle autoscuole sono contenuti nell'articolo 8, D.M.317/1995.
2. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida ovvero almeno un soggetto che cumuli entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte a seconda della forma organizzativa imprenditoriale, dal titolare dell'impresa individuale, dagli amministratori della società, dai soci con apporto di lavoro, dai collaboratori familiari (*art.230-bis del codice civile*), dagli associati in partecipazione con apporto di lavoro (*art.2549 del codice civile*), dai dipendenti, dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, D.Lgs.285/1992, purché in possesso dei requisiti previsti.
3. Le attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida, esercitabili esclusivamente presso autoscuole riconosciute all'esercizio dell'attività, sono svolte da soggetti in possesso della patente di guida valida a tutti gli effetti, dei rispettivi attestati di idoneità professionali ex D.M.17/2011 ed in regola con la frequentazione dei corsi di formazione periodica previsti dagli articoli 4 e 9 coordinati con l'articolo 10, comma 2-bis stesso decreto ministeriale.
4. Coloro che in qualità di dipendenti dello Stato, di enti pubblici o aziende private vogliono svolgere, a tempo parziale, mansioni nelle autoscuole o nei centri di istruzione automobilistica, devono acquisire il preventivo benessere del loro datore di lavoro.
5. L'inserimento di personale con mansione di insegnante di teoria, di istruttore di guida, di responsabile didattico, nell'organico dell'autoscuola deve essere preventivamente autorizzato dal Settore. I docenti devono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà concernenti stati, qualità personali e fatti.
6. Per ottenere le autorizzazioni di cui al comma 5, utilizzando la modulistica predisposta dall'ente, i rappresentanti legali delle autoscuole devono avanzare richiesta al Settore, allegando:
 - a) documentazione che dimostri, per il lavoratore, l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di assunzione e contribuzione assicurativa e previdenziale;
 - b) modello predisposto dall'ente sottoscritto dal docente che ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R.445/2000^{13a}, dichiara:
 - b.1) lo stato personale in merito a condanne penali - a carichi pendenti – a persona dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza - a misure amministrative di sicurezza personali o di misure di prevenzione ex articolo120, comma 1, D.Lgs.285/1992;
 - b.2) la cittadinanza e residenza - il livello di istruzione scolastica raggiunto - il possesso dell'attestato di abilitazione, valido a tutti gli effetti in quanto non sospeso né revocato, di insegnante di teoria e/o istruttore di guida – la categoria di patente di guida posseduta valida a tutti gli effetti in quanto non sospesa né revocata;
 - b.3) di accettare l'incarico di insegnante e/o istruttore e/o responsabile didattico - di non essere dipendente dello Stato, di enti pubblici o di aziende private ovvero di avere il preventivo benessere da parte del datore di lavoro primario sia pubblico sia privato – gradi di parentela con personale del locale Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile;
 - c) fotocopia degli attestati di abilitazione professionale di cui è stato dichiarato il possesso;
 - d) fotocopia del titolo di istruzione di cui è stato dichiarato il possesso;
 - e) fotocopia della patente di guida di cui è stato dichiarato il possesso;
 - f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - g) fotocopia della tessera riportante in codice fiscale;
 - h) benessere del datore di lavoro primario, se ricorre;
 - i) una foto formato tessera.
7. Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di docenza coloro che:
 - a) dichiarano di intervenire a titolo gratuito ovvero con la sola percezione delle spese documentate, in ragione del fatto che le scuole ed i centri di istruzione automobilistica non rientrano nell'ambito delle associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziale senza scopo di lucro. Sono salve le collaborazioni occasionali e gratuite, basate sulla c.d. *affectio vel benevolentiae*, rese dal coniuge ovvero, se pensionati o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, anche dai parenti e dagli affini entro il terzo grado; non ricorre in questo caso l'obbligo contributivo nei confronti dell'INPS, fermo restando quello di iscrizione del familiare presso l'INAIL. Il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito oltre che al titolare dell'impresa individuale anche al socio di società a carattere personale - s.n.c. o s.a.s. – o di società a responsabilità limitata;
 - b) sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ovvero sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o di misure di prevenzione ex articolo120, comma 1, D.Lgs.285/1992;
 - c) sono privi della patente di guida perché non conseguita, revocata, ritirata o sospesa di validità;
 - d) sono privi degli attestati di abilitazione professionale perché non conseguiti, revocati o sospesi di validità.
8. Il Settore, ricevuta dal rappresentante legale dell'autoscuola la richiesta di autorizzazione corredata dei documenti di cui al comma 6, rilascia apposita autorizzazione con collegata tessera di servizio di insegnante di teoria e/o istruttore di guida e/o responsabile didattico, previo accertamento che il docente da autorizzare sia in possesso di tutti i requisiti richiesti.

La data di scadenza di validità dei documenti rilasciati a nome del docente si farà coincidere, anche nei successivi rinnovi, con la più breve tra le scadenze previste per la patente di guida e gli attestati di formazione periodica ovvero per il contratto di lavoro nel caso di personale a tempo determinato.

9. Il docente che, per volontà delle parti, cessa di essere nell'organico della scuola ovvero che ha avuto revocata, ritirata o sospesa la patente di guida ovvero che ha avuto revocato uno o entrambi gli attestati di idoneità professionale ovvero che si deve estromettere dall'organico dell'autoscuola per non avere partecipato ad alcuno dei

corsi di formazione periodica biennale, all'avverarsi del fatto, ha l'obbligo di darne personalmente comunicazione al Settore astenendosi, nel contempo, dallo svolgere le proprie mansioni. La comunicazione deve essere fatta nel primo giorno lavorativo seguente quello in cui si è verificato l'evento. Il rappresentante legale della scuola deve restituire al Settore l'autorizzazione con collegata tessera di servizio del docente, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente periodo.

10. Gli istruttori, a cui l'autorizzazione sarà rilasciata in funzione del tipo di abilitazione ex articolo 5, D.M.17/2011 conseguita, dovranno essere sempre presenti durante lo svolgimento delle esercitazioni e durante gli esami.
11. Oltre al personale docente, le autoscuole possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria, al quale sarà consentito l'accesso agli uffici per lo svolgimento delle pratiche solo se in possesso della tessera di servizio rilasciata dal Settore su richiesta del responsabile legale dell'autoscuola.
12. Per ottenere le tessere di servizio di cui al comma 11, utilizzando la modulistica predisposta dall'ente, i rappresentanti legali delle autoscuole devono avanzare richiesta al Settore, allegando:
 - a) documentazione che dimostri, per il lavoratore, l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di assunzione e contribuzione assicurativa e previdenziale;
 - b) modello predisposto dall'ente sottoscritto dal lavoratore che ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R.445/2000, dichiara:
 - b.1) lo stato personale in merito a cittadinanza e residenza – a persona dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza - a misure amministrative di sicurezza personali o di misure di prevenzione;
 - b.2) di non essere dipendente dello Stato, di enti pubblici o di aziende private ovvero di avere il preventivo benestare da parte del datore di lavoro primario sia pubblico sia privato – gradi di parentela con personale del locale Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile;
 - c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - d) fotocopia della tessera riportante in codice fiscale;
 - e) benestare del datore di lavoro primario, se ricorre;
 - f) una foto formato tessera.Al personale di segreteria si applica il dispositivo di cui al comma 7, lettere a) e b).
13. Il rappresentante legale della scuola deve restituire al Settore la tessera di servizio del personale di segreteria entro tre giorni lavorativi dalla cessazione del rapporto che lega il prestatore d'opera al datore di lavoro.

^{13a} decreto presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" pubblicato nella G.U.R.I. 20 febbraio 2001 n.42 – Suppl. ordinario n.30.

ART. 14 – ULTERIORI SEDI DELL'AUTOSCUOLA

1. Qualora uno dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 intenda esercitare l'attività di autoscuola oltre che nella sede primaria anche in ulteriori sedi deve presentare apposita S.C.I.A. per ognuna di esse.
2. Per ciascuna ulteriore sede deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'apertura della sede primaria, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede e deve essere preposto un responsabile didattico in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti previsti per i soggetti di cui agli articoli 5 e 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

ART. 15 – PROGRAMMI D'ESAME

1. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida di tutte le categorie sono disciplinati dalle norme statali.

ART. 16 – DURATA MINIMA DELLE LEZIONI TEORICHE E DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE

1. La durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche, tenute dalle autoscuole per lo svolgimento dei programmi d'esami previsti dalle normative vigenti, sono contenute nell'articolo 12, D.M.317/1995.
2. I corsi con il sistema e-learning non sono ammessi, fatte salve deroghe, autorizzate dal Settore, allorché le attività didattiche in presenza nelle scuole vengono sospese per più di un mese su disposizione di superiori autorità nazionali e/o regionali, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza derivante da rischi sanitari ovvero da eventi catastrofici.

ART. 17 – REGISTRI DELLA SCUOLA

1. Le autoscuole hanno l'obbligo di redigere e tenere in ogni sede i registri appresso indicati:
 - a) registro di iscrizione, conforme al modello 3 allegato al D.M.317/1995, in cui annotare: *data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito, annotazione trasferimento allievo al centro di istruzione automobilistica, dati patente conseguita;*
 - b) registro - giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla L.264/1991, per l'attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definita al precedente articolo 2, comma 3.
2. I centri di istruzione automobilistica hanno l'obbligo di redigere e tenere il registro conforme al modello 9 allegato al D.M.317/1995, in cui annotano, in relazione all'insegnamento teorico e pratico o solo teorico o solo pratico, gli allievi provenienti dalle autoscuole aderenti allo stesso centro.
3. Prima del loro utilizzo i registri di cui al comma 1, lettera a) vanno vidimati, a norma dell'articolo 13, D.M.317/1995, dal Settore a cui compete riconoscimento e vigilanza delle autoscuole. I registri - giornali di cui al comma 1, lettera b) vanno vidimati, a norma dell'articolo 6, L.264/1991, presso le Camere di Commercio o presso gli studi notarili. Alla vidimazione del registro di cui al comma 2 provvede il Servizio Provinciale della Motorizza-

zione Civile a cui compete riconoscimento e vigilanza dei centri di istruzione automobilistica costituiti dai consorzi di autoscuole.

4. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni solari decorrenti dall'anno successivo a quello in cui è stata fatta l'ultima annotazione;

ART. 18 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

1. Il provvedimento di cui all'articolo 4 deve essere esposto nel locale di ricevimento del pubblico.
2. In luogo sempre accessibile al pubblico, comunque visibile dall'esterno dell'esercizio, deve essere esposto l'orario di funzionamento dell'autoscuola. L'orario stabilito deve essere comunicato al Settore; anche ogni sua successiva variazione deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Dovrà, inoltre, essere affisso in modo visibile un avviso che indichi agli utenti la possibilità di inoltrare reclami al Settore, nel caso gli stessi abbiano a ritenersi non soddisfatti.
4. Non è disposto, da parte del Settore, l'accertamento di congruità dei corrispettivi richiesti per i servizi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, forniti dalle autoscuole agli utenti. Le autoscuole hanno comunque l'obbligo di esporre, in modo visibile nei locali aperti al pubblico, la tabella delle tariffe praticate, vidimata dal Settore che ne riceve in deposito una copia. La tabella dovrà riportare la descrizione dettagliata ed il relativo corrispettivo economico di ogni singolo servizio offerto, nelle more che il Ministro dei trasporti stabilisca, con proprio decreto, un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate
5. Le autoscuole non possono creare turbative nella cittadinanza attraverso comportamenti scorretti e/o speculativi, avvalendosi di mezzi pubblicitari sleali o mendaci ovvero di qualsiasi altra forma. Per ogni causa di supposta concorrenza sleale si rimanda alle norme contenute nel codice civile (*articoli 2598 e seguenti*).
6. Le autoscuole non possono, attraverso servizi navetta o simili, convogliare allievi presso le proprie sedi, a prescindere dai loro luoghi di residenza né possono istituire corsi fuori sede.

ART. 19 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. Il Settore esercita la vigilanza amministrativa sull'attività delle autoscuole, avvalendosi del personale del Servizio competente e/o del corpo di polizia dell'ente e, ricorrendo la necessità, con la collaborazione della Polizia Stradale competente per territorio.
2. Della vigilanza tecnica ex articolo 336, D.P.R.495/1992 sull'attività delle autoscuole nonché di quella amministrativa e tecnica sull'attività dei centri di istruzione automobilistica è competente il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile.
3. Qualora nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetta ad altri enti o uffici pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
4. La vigilanza è svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni. Sono, in particolare, soggette a controllo:
 - a) la regolare tenuta dei registri di cui all'articolo 17;
 - b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari di funzionamento della scuola, la pubblicità delle modalità di inoltro dei reclami al Settore;
 - c) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal dirigente del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile nonché dal Settore, ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola;
 - d) l'impiego di personale docente ed esecutivo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e dell'autorizzazione del Settore;inoltre, anche, a scopo di fattiva collaborazione con il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile:
 - e) l'osservanza delle prescrizioni e del permanere dei requisiti in base ai quali le autoscuole sono state riconosciute, con particolare attenzione per i requisiti soggettivi degli esercenti l'attività, i locali ed il loro arredamento didattico, il materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni;
 - f) la regolare esecuzione dei corsi;Delle eventuali anomalie accertate sarà data notizia al Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile, stante, del medesimo, le competenze di cui all'articolo 336, D.P.R.495/1992.
5. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza, viene redatto un verbale di visita in cui si evidenziano le regolarità e/o irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola. Le eventuali irregolarità riscontrate sono immediatamente contestate, a mezzo del suddetto verbale, al titolare, al legale rappresentante, al socio amministratore o, in loro assenza, a chi si trova nei locali a prestare la propria attività. Copia del verbale, sia in caso di regolarità che di contestate irregolarità, verrà consegnato alla controparte. In caso di rifiuto a ritirare il verbale, lo stesso sarà recapitato a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo notifica ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Delle irregolarità sarà data diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili.
6. Per l'accertamento delle violazioni, oltre che dei soggetti di cui al comma 1, resta salvo il procedere autonomamente delle diverse forze di polizia (*carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, polizie locali*) i cui ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono copia dei relativi verbali di contestazione al Settore per i successivi provvedimenti di competenza, oltre a darne diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili.
7. E' fatta salva la facoltà al Settore di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

ART. 20 – IRREGOLARITA' ED ESERCIZIO DEL POTERE DI DIFFIDA

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto elencato nel successivo comma 6, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola nell'ambito dell'esercizio dell'attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente regolamento.
2. Il Settore, in caso di irregolarità, diffida il titolare o il rappresentante legale dell'autoscuola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata, invitandolo ad eliminare le irregolarità, entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a trenta giorni.
3. Quando, a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità e nei termini stabiliti nello stesso provvedimento, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola non rimuove il comportamento o il fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente.
4. Irregolarità ripetuta si ha quando nei due anni successivi all'accertamento di una irregolarità il titolare dell'autorizzazione commette un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel biennio, sono accertate con un unico provvedimento.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria e l'esercizio dell'attività è sospeso per il periodo previsto dall'articolo 21, salva l'eventuale responsabilità civile e penale. Il provvedimento è emesso entro trenta giorni dall'accertamento dell'inottemperanza.
6. Sono motivi di diffida tutte le inosservanze alle norme vigenti, al presente regolamento, alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal dirigente del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile nonché dal Settore ed in particolare:
 - a) il fatto che l'autoscuola modifichi l'orario delle lezioni o sospenda l'attività senza dare immediata comunicazione al Settore;
 - b) il fatto che venga accertata la partecipazione ad un cartello tra autoscuole in materia di tariffe applicate agli utenti;
 - c) il fatto che si ometta la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari di funzionamento della scuola, l'esposizione del provvedimento di riconoscimento, la pubblicità delle modalità di inoltro dei reclami al Settore, la vidimazione della tabella tariffe ed il deposito di copia della medesima presso il Settore;
 - d) il fatto che l'autoscuola si avvantaggi sui propri concorrenti con attività scorrette o si avvalga di mezzi pubblicitari sleali o mendaci;
 - e) il fatto che si ometta la restituzione dei documenti che autorizzano l'attività del personale docente ed esecutivo, allorché il medesimo fuoriesce dall'organico dell'autoscuola;
 - f) il fatto che l'autoscuola ometta di intraprendere i giusti provvedimenti nei confronti dei propri prestatori d'opera, per fatti accertati a loro carico a seguito di segnalazione o denuncia di terzi. I provvedimenti devono essere intrapresi e comunicati al Settore entro dieci giorni dalla comprovata veridicità delle accuse mosse agli interessati.
 - g) il fatto che l'autoscuola trasferisca la propria sede senza richiedere la preventiva autorizzazione al Settore;
 - h) il fatto che l'autoscuola non abbia comunicato al Settore la sostituzione e/o l'acquisizione di veicoli per le esercitazioni. Ogni utilizzo del veicolo è soggetto alla comunicazione preventiva ex articolo 7-bis, comma 9, D.M.317/1995;
 - i) il fatto che l'autoscuola, attraverso servizi navetta o simili, convogli allievi presso le proprie sedi, a prescindere dai loro luoghi di residenza;
 - j) il fatto che l'autoscuola aderisca ad altro consorzio, anche in aggiunta al primo, senza averne data comunicazione al Settore entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento;
 - k) il fatto che l'autoscuola, senza avere la disponibilità di propri mezzi per le esercitazioni di guida, non aderisca più ad alcun consorzio;
 - l) il fatto che il titolare o il rappresentante legale dell'autoscuola svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico in sedi diverse da quelle approvate dal Settore ovvero istruisca o faccia istruire alla pratica di guida su veicoli non facenti parte del parco veicolare dell'autoscuola;
 - m) il fatto che vengano meno l'osservanza delle prescrizioni e del permanere dei requisiti in base ai quali le autoscuole sono state riconosciute, con particolare attenzione per i requisiti soggettivi degli esercenti l'attività, i locali ed il loro arredamento didattico, il materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni;
 - n) il fatto che vengano ignorate le direttive di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c);
 - o) il fatto che non si provveda in merito ad uno dei casi di cui al successivo articolo 25;
 - p) il fatto che l'autoscuola non abbia istituito ovvero non tenga aggiornato il registro - giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla L.264/1991, per l'attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definita al precedente articolo 2, comma 3;
 - q) il fatto che siano presenti nell'aula di teoria o sui veicoli per le esercitazioni allievi non figuranti sul registro delle iscrizioni o presenti in numero eccedente la capienza legale dell'aula o superiore al numero di persone trasportabili dal veicolo;
 - r) il fatto che vengano iscritti all'autoscuola allievi aspiranti a conseguire patente di categoria diversa da quella per la quale l'autoscuola è riconosciuta a tenere l'insegnamento;
 - s) il fatto che venga accertata la non regolare esecuzione dei corsi ovvero la tenuta, anche parziale, degli stessi con il sistema e-learning;
 - t) il fatto che responsabili didattici, insegnanti o istruttori, anche se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, prestino la propria attività senza l'autorizzazione rilasciata dal Settore;
 - u) il fatto che non si provveda alla sostituzione dei responsabili didattici, degli insegnanti o degli istruttori non più in possesso dei requisiti previsti per esercitare l'attività presso la scuola o che non più nella disponibilità della scuola, facciano venire meno il requisito del numero minimo fissato nell'articolo 8, D.M.317/1995;
7. Nel rispetto dei principi fondamentali di gradualità e proporzionalità, sono classificati in relazione alla loro gravità:

- a) irregolarità lievi gli illeciti di cui al comma 6 dalla lettera a) alla lettera j);
- b) irregolarità medie gli illeciti di cui al comma 6 dalla lettera k) alla lettera q);
- c) irregolarità gravi gli illeciti di cui al comma 6 dalla lettera r) alla lettera u).

La classifica di eventuali ulteriori illeciti non compresi nell'elenco di cui al comma 6 è determinata dal dirigente del Settore.

ART. 21 – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività dell'autoscuola è sospeso, a norma dell'articolo 123, comma 8, D.Lgs.285/1992, con atto dirigenziale del Settore, per un periodo da uno a tre mesi, nel caso di irregolarità persistente o ripetuta di cui all'articolo 20, commi 3 e 4
2. Si assume la seguente gradualità nell'applicazione dei periodi di sospensione dell'attività:
 - a) sospensione per mesi uno quando le violazioni contestate sono comprese tra quelle classificate come irregolarità lievi;
 - b) sospensione per mesi due quando le violazioni contestate sono comprese tra quelle classificate come irregolarità medie;
 - c) sospensione per mesi tre nel caso di irregolarità ripetuta o quando le violazioni contestate sono comprese tra quelle classificate come irregolarità gravi;

ART. 22 – REVOCA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività dell'autoscuola è revocato con atto dirigenziale del Settore:
 - a) per esercizio dell'attività durante i periodi di sospensione di cui agli articoli 21 e 23 ovvero per l'esercizio dell'attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 23;
 - b) per espressa rinuncia degli aventi diritto (*titolari, legali rappresentanti, aventi causa di cui all'articolo 24*) ovvero, in capo al dante causa, nel caso di trasferimento del complesso aziendale di cui all'articolo 24;
 - c) per decesso della persona fisica titolare dell'attività, in mancanza di eredi o aventi causa del titolare stesso;
 - d) per uno dei seguenti casi previsti dall'articolo 123, comma 9, D.Lgs.285/1992:
 - d.1) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
 - d.2) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - d.3) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

ART. 23 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL TITOLARE OVVERO NOMINA DEL SOSTITUTO

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nei soggetti di cui gli articoli 5 e 6, comma 2 la temporanea impossibilità a proseguire l'esercizio dell'attività nella sede primaria e/o ulteriori sedi ovvero nel caso di impossibilità ad esercitare personalmente l'attività, gli stessi devono chiederne la sospensione o la nomina di un sostituto.
2. Nel caso di richiesta di sospensione dell'attività, questa è accordata con provvedimento del dirigente del Settore che ne fissa la durata. Quest'ultima non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi.
3. Decorso il termine di sospensione stabilito senza che l'attività sia ripresa, questa è revocata d'ufficio. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, qualora il motivo della sospensione dell'attività delle ulteriori sedi derivi dal fatto di essere rimasti sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore o responsabile didattico senza possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, per accertate difficoltà di reperimento.
4. La nomina del sostituto, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in capo al soggetto impedito, è disposta con provvedimento del dirigente del Settore, che ne fissa la durata. Quest'ultima non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi.
5. Decorso il termine di supplenza stabilito, senza il ritorno ad esercitare personalmente l'attività, questa è revocata d'ufficio. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze.
6. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività, previo nullaosta del Settore, può essere proseguita provvisoriamente, per un periodo massimo di sei mesi, dagli eredi o dagli aventi causa i quali entro tale periodo devono dimostrare, qualora intendano subentrare nella conduzione dell'autoscuola, di essere in possesso dei requisiti previsti per il soggetto titolare.
7. Nel caso di persona giuridica, società o ente per il decesso o la sopravvenuta incapacità fisica del legale rappresentante della persona giuridica o, nel caso di società od enti, della persona da questi delegata, l'attività, previo nullaosta del Settore, può essere proseguita provvisoriamente, per il periodo massimo di sei mesi, rispettivamente da un altro legale rappresentante, socio o persona delegata i quali entro tale periodo devono dimostrare, qualora intendano subentrare nella conduzione dell'autoscuola, di essere in possesso dei requisiti previsti per il soggetto da sostituire.
8. I casi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono attuabili a condizione che per l'attività vengano mantenuti i requisiti di cui agli articoli da 7 a 13. L'attività didattica e di esami potrà essere completata per gli allievi già iscritti alla data dell'evento che ha interessato il titolare o il rappresentante legale, senza quindi procedere ad ulteriori iscrizioni di allievi. I soggetti interessati, in alternativa, potranno chiedere il trasferimento degli allievi, previo loro consenso ed a titolo non oneroso per gli stessi, ad altra o altre autoscuole.
9. Ogni inizio e fine sospensione dell'attività sono annotate dal Settore sui registri di cui all'articolo 17, comma 1.

ART. 24 – TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale per atto tra vivi, a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a presentare una S.C.I.A. per acquisire un nuovo provvedimento di riconoscimento ad esercitare l'attività in sostituzione di quello del dante causa che, contestualmente alla revoca di quest'ultimo, deve essere emesso

previo accertamento nell'avente causa dei prescritti requisiti. Nel caso di atto tra vivi, al dante causa è consentito, nel termine ultimo di sessanta giorni, di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non di iscriverne di nuovi. Lo stesso, entro tre giorni dal trasferimento del complesso aziendale, dovrà restituire al Settore l'originale del provvedimento in suo possesso ed esibire i registri della scuola per le annotazioni di chiusura.

ART. 25 – TRASFORMAZIONE, VARIAZIONE ED AFFITTO DELL'IMPRESA

1. Se il provvedimento di riconoscimento è stato rilasciato in favore di una società, di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci ovvero la sostituzione del rappresentante legale, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati al Settore che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento.
2. Nell'ipotesi di provvedimento di riconoscimento intestato a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un nuovo provvedimento in sostituzione del precedente, previa revoca di quest'ultimo, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari del provvedimento.
3. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciato un provvedimento di riconoscimento in sostituzione di quello precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca del provvedimento precedente.
4. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione del provvedimento di riconoscimento senza dar corso al rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Per le autoscuole non è prevista la fattispecie dell'affitto d'azienda.

ART. 26 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Il trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'autoscuola è subordinato alla preventiva autorizzazione del Settore. L'autorizzazione al trasferimento della sede della scuola viene rilasciata previa verifica con sopralluogo della idoneità dei nuovi locali. Il trasferimento della sede comporta il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento in sostituzione del precedente.
2. Per le autoscuole i locali della nuova sede devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 9.
3. La richiesta di autorizzazione a trasferire la sede della scuola o del centro deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 29, comma 2, lettere e), f) e g).
4. Nell'ipotesi di autoscuole che effettuano anche l'attività di scuola nautica e/o l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il trasferimento della sede sarà consentito se sussistono le condizioni previste dai regolamenti dell'ente per l'autorizzazione e la vigilanza delle richiamate attività nonché dalle norme nazionali e regionali di settore vigenti per le medesime.

ART. 27 – CONSORZI E CENTRI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. I criteri che regolamentano i centri di istruzione automobilistica sono contenuti nell'articolo 7, D.M.317/1995.
2. È ammessa la facoltà a due o più autoscuole di consorziarsi, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, e costituire centri di istruzione automobilistica a norma dell'articolo 123, comma 7, D.Lgs.285/1992.
3. Il riconoscimento di uno o più centri di istruzione automobilistica costituiti da un consorzio di autoscuole è competenza del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile, che ne dà notizia al Settore e fornisce l'elenco delle autoscuole aderenti al consorzio che ha costituito il centro.
4. I responsabili legali dei consorzi costituenti i centri di istruzione automobilistica devono comunicare al Settore ogni iscrizione o cancellazione delle autoscuole aderenti. La comunicazione al Settore è dovuta entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
5. I locali delle autoscuole non possono essere utilizzati quale sede legale di consorzi ovvero quale sede operativa di centri di istruzione automobilistica.
6. Le autoscuole ubicate nel territorio provinciale di giurisdizione del Settore, se con sedi in comuni limitrofi al comune di altra provincia in cui è ubicata la sede di un centro di istruzione automobilistica, possono aderire al consorzio che ha costituito il centro stesso.
7. Le autoscuole aderenti ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica possono demandare, integralmente o parzialmente, al medesimo centro la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
8. Le autoscuole aderenti ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica possono demandare al medesimo centro solo corsi relativi al tipo di autorizzazione posseduta, dal momento che le autoscuole non possono iscrivere allievi per il conseguimento di patenti della categoria diversa per cui sono riconosciute a svolgere i corsi.
9. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha costituito il centro stesso. A tal fine è redatto il registro di cui all'articolo 17, comma 2. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
10. Un centro di istruzione automobilistica può avvalersi del personale docente delle autoscuole aderenti al consorzio che ha costituito il centro stesso.

ART. 28 – RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

1. I soggetti di cui gli articoli 5 e 6, comma 2 devono avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti del Settore. La presenza fisica dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, comma 2 nell'ambiente di lavoro è da ritenersi necessaria qualora svolgano attività di insegnante e/o istruttore e nell'organico della scuola non risultino docenti che svolgono il medesimo ruolo.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, si applicano le disposizioni della L.264/1991.

ART. 29 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. La S.C.I.A. redatta e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica, società od ente, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione dell'autoscuola;
 - b) localizzazione della sede;
 - c) dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente. Tali dati sono quelli:
 - c.1) del titolare, nel caso di impresa individuale;
 - c.2) del legale rappresentante, nel caso di soggetti con personalità giuridica o della persona delegata, nel caso di società od enti;
 - c.3) di tutti i soci amministratori, di tutti i soci accomandatari, di tutti i soci di società di persone, nel caso di soggetti non aventi personalità giuridica.
2. Alla S.C.I.A. dovrà essere allegata:
 - a) dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/i resa/e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, D.P.R.445/2000 dal/i soggetto/i di cui al comma 1, lettera c), e comprovante/i il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, lettere a), b), c), d), e);
 - b) copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., per l'attività di autoscuola;
 - c) copia dell'attestato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
 - d) copia degli atti costitutivi della società nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare della medesima società resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, D.P.R.445/2000 (*se ricorre*);
 - e) elaborato grafico in opportuna scala, redatto a firma di un tecnico abilitato contenente una corografia da cui si evince l'edificio in cui insiste la scuola ed una planimetria opportunamente quotata dei locali della scuola;
 - f) certificato comunale di agibilità e la destinazione ad uso scuola dei locali riconducibile alle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) ovvero C/1 (negozi e botteghe) ovvero la documentazione sostitutiva prevista all'articolo 9, comma 3;
 - g) documentazione comprovante la disponibilità dei locali di cui all'articolo 9 (*contratto registrato di locazione, atto di proprietà, ecc.*);
 - h) documentazione comprovante il possesso dell'adeguata capacità finanziaria prevista all'articolo 8;
 - i) documentazione comprovante la disponibilità dell'arredamento didattico di cui all'articolo 10;
 - j) documentazione comprovante la disponibilità del materiale per le lezioni teoriche di cui all'articolo 11;
 - k) documentazione comprovante la disponibilità del materiale per le esercitazioni di guida di cui all'articolo 12. Tali documenti sono le carte ed i certificati di circolazione e le relative polizze assicurative RCA;
 - l) dichiarazione di adesione ad un consorzio di autoscuole, rilasciata dal presidente del consorzio stesso (*se ricorre*);
 - m) documentazione prevista all'articolo 13, commi 6 e 12, per il personale di cui allo stesso articolo;
 - n) attestato del versamento del contributo per spese di istruttoria, corrisposto nella misura determinata nel tariffario dell'ente per le operazioni eseguite dal Settore.
3. La documentazione di cui al comma 2, lettera m) è dovuta anche se il personale esecutivo è già in attività presso la scuola nautica ovvero studio di consulenza automobilistica che chiede di essere autorizzata anche all'esercizio di autoscuola.
4. Il Settore provvede ad emanare il provvedimento di riconoscimento dell'attività entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della S.C.I.A.. Sono fatte salve le cause di rigetto della S.C.I.A. ed i tempi di sospensione dell'istruttoria previsti dalla L.241/1990^{29a}.
5. Il computo dei termini di cui al presente articolo si tiene a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della data di acquisizione della S.C.I.A. da parte dell'ente.
6. L'istruttoria della pratica si svolge in più fasi. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della S.C.I.A. si procede:
A - Alla verifica degli atti amministrativi
 - a) nel caso di assoluta o parziale mancanza delle condizioni e dei requisiti indispensabili ovvero per cause diverse che contrastano con le disposizioni del presente regolamento viene adottato, e portato a conoscenza dell'interessato, motivato provvedimento di diniego di inizio dell'attività e di rimozione dei suoi effetti e l'istruttoria archiviata;
 - b) nel caso di documentazione mancante o ritenuta insufficiente l'interessato è invitato a provvedere alle necessarie integrazioni. Nell'invito viene indicato il termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato, pena l'adozione di motivato provvedimento di diniego di inizio dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, deve adempiere a quanto prescritto; l'invito contiene l'avviso che i termini del procedimento sono considerati interrotti;
 - c) a campione si effettua la verifica dei dati acquisiti in forma di atto sostitutivo di certificazione e/o notorietà; la verifica può tenersi direttamente presso gli uffici detentori dei dati o per il tramite dell'interessato mediante l'esibizione degli originali di atti in suo possesso o di certificati rilasciati dagli uffici stessi. L'interessato è infor-

mato in merito alle modalità con cui si espleta la verifica nonché del fatto che i termini del procedimento restano interrotti fino all'acquisizione degli atti necessari.

B - Alla verifica dei requisiti oggettivi

Conclusa con esito positivo la prima fase, che presuppone quindi la regolarità degli atti amministrativi, si verifica mediante sopralluogo che i locali da adibire a sede della scuola, gli arredi ed il materiale didattico rispondano ai requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11.

Il sopralluogo è tenuto in presenza del richiedente o di un suo delegato, con la scorta degli elaborati grafici e delle liste delle attrezzature allegata alla S.C.I.A.; dell'esito della visita viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti. L'eventuale delegato interviene munito di delega sottoscritta nelle forme di legge dal delegante.

In ogni caso, dell'esito della visita viene informato l'interessato il quale, per le accertate difformità, è invitato a provvedere in merito. Nell'invito è indicato il termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato, pena l'archiviazione dell'istruttoria, deve adempiere a quanto prescritto nonché il fatto che i termini del procedimento sono considerati interrotti. Nel caso di accertate difformità, è dovuto un secondo sopralluogo il cui eventuale esito negativo comporta l'archiviazione dell'istruttoria.

7. Avverso il provvedimento di rigetto della S.C.I.A. e di rimozione dei suoi effetti sono esprimibili i normali rimedi giurisdizionali.
8. Entro un mese dalla data di rilascio del provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 4, deve essere depositata presso il Settore la copia della ricevuta comprovante che al registro delle imprese della C.C.I.A.A. l'attività è stata posta effettivamente in esercizio.

^{29a} legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nella G.U.R.I. 18 agosto 1990 n.192, e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Siciliana con legge 30 aprile 1991, n.10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" pubblicata nella G.U.R.S. 4 maggio 1991, n.22, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 30 – SANZIONI AMMINISTRATIVE^{30a} E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

1. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la S.C.I.A. o senza la preventiva acquisizione del provvedimento di riconoscimento dell'attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 123, comma 11-bis, D.Lgs.285/1992. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, D.Lgs.285/1992.
2. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dall'articolo 123, D.Lgs.285/1992 costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 123, comma 11-bis, D.Lgs.285/1992 con applicazione, inoltre, del dispositivo del comma 9-bis, stesso articolo, stesso decreto legislativo.
3. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 123, comma 12, D.Lgs. 285/1992. In capo al docente la mancanza dei titoli abilitativi di insegnante di teoria o di istruttore di guida comporta anche responsabilità penale, a norma dell'articolo 348 codice penale^{30b}. Alla medesima responsabilità è soggetto anche il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola che ha determinato il docente a commettere il reato e diretto l'attività dello stesso.
4. Le violazioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionate in base alla normativa vigente, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, salva l'eventuale sanzione amministrativa accessoria di cui agli articoli 21 e 22, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
5. L'organo accertatore, per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sanzionate a norma del D.Lgs.285/1992, trasmette il rapporto ex art.17, comma 1, L.689/1981^{30c} al Prefetto, oltre a darne diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili. Si applicano le disposizioni generali contenute nel capo I, Sezioni I e II, L.689/1981, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del D.Lgs.285/1992.
6. L'organo accertatore, per le violazioni di cui al comma 4, sanzionate a norma del presente regolamento, trasmette il rapporto ex art.17, comma 1, L.689/1981 al Settore, oltre a darne diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili. Si applicano le disposizioni generali contenute nel capo I, Sezioni I e II, L.689/1981.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente regolamento sono devoluti all'amministrazione da cui dipende il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione.

^{30a} articolo 7bis decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" inserito dalla legge 16 gennaio 2003 n.3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e successive integrazioni, recepito nell'ordinamento regionale, all'art.118 del "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" pubblicato nel S.O. della G.U.R.S. 09/05/2008 n.20

^{30b} regio decreto 19 ottobre 1930 n.1398 "Approvazione del testo definitivo del Codice Penale" pubblicato nella G.U.R.I. 26 ottobre 1930 n.251

^{30c} legge 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale" pubblicata nella G.U.R.I. 30 novembre 1981 n. 329, e successive modifiche.

ART. 31 – ORDINANZA-INGIUNZIONE: COMPETENZA E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Per i rapporti di cui all'articolo 30, comma 6, sono di competenza del dirigente del Settore le ordinanze-ingiunzioni emesse per il mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative comminate o a seguito di decisione di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della L. 689/1981, ivi compresa l'eventuale audizione (delegabile), atto infra-procedimentale, del ricorrente.
2. Nell'emettere ordinanze-ingiunzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le quali non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ovvero non siano stati accolti scritti difensivi, si irrogano sanzioni il cui importo:

- a) in caso di prima violazione preveda un incremento del 50% sulla somma individuata quale pagamento in misura ridotta, con arrotondamento per difetto, oltre alle spese di notificazione e di procedimento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, comma 2, lettera a);
 - b) in caso di reiterazione dell'illecito in un periodo non superiore a cinque anni preveda un ulteriore incremento del 25% sulla somma precedentemente ingiunta con l'ultima ordinanza emanata in capo al trasgressore per violazioni al presente regolamento, fatto salvo il rispetto del limite massimo edittale fissato dalla legge, con arrotondamento per difetto, oltre alle spese di notificazione e di procedimento.
3. Le spese di procedimento sono fissate nella misura determinata nel tariffario dell'ente per le operazioni eseguite dal Settore mentre quelle di notifica sono fissate nella misura corrente al momento; entrambe sono riportate nell'ordinanza - ingiunzione.
 4. L'ordinanza – ingiunzione o di archiviazione deve essere emanata entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta e notificata senza ritardo.

ART. 32 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI

1. Per le violazioni sanzionate a norma del D.Lgs.285/1992 la richiesta della ripartizione del pagamento in rate mensili è presentata al Settore, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti del Libero Consorzio Comunale. I criteri per la concessione del pagamento rateale sono dettati dall'articolo 202-bis, D.Lgs.285/1992.
2. Per le violazioni sanzionate a norma del presente regolamento la richiesta della ripartizione del pagamento in rate mensili è presentata al Settore, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti del Libero Consorzio Comunale. I criteri per la concessione del pagamento rateale sono dettati dalle successive lettere del presente comma:
 - a) La rateizzazione non è cumulabile con l'applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione proveniente dal verbale di accertamento dell'illecito. Qualora dovessero pervenire motivate e comprovate istanze di dilazioni già nella fase immediatamente successiva alla contestazione e notificazione del verbale di accertamento, il dirigente del Settore informerà l'istante della non ammissibilità della richiesta. Ricorrendo i presupposti per la concessione rateale, nell'ipotesi di dover provvedere all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per mancato pagamento in misura ridotta ovvero per mancato accoglimento di scritti difensivi, nel quantificare la sanzione il dirigente avrà facoltà di ridurre al 30% l'incremento previsto all'articolo 31, comma 2, lettera a) tenendo conto, con ciò, e della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale seppur in forma rateale ed al contempo della impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta nella fase antecedente all'emissione del titolo esecutivo, richiesta che potrà essere reiterata nei trenta giorni dalla notifica del titolo;
 - b) Per le sanzioni i cui proventi sono devoluti all'ente, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, ai sensi dell'articolo 26 della L.689/1981, possono richiedere, con istanza in carta semplice, il pagamento rateale delle ordinanze-ingiunzioni e delle sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'articolo 18 della L.689/1981 ovvero in sede di audizione, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta;
 - c) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il dirigente del Settore adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta, anche in assenza di un diniego esplicito. L'accoglimento o il diniego dell'istanza, qualora il pagamento non sia disposto con l'ordinanza ingiunzione, è comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accoglimento dell'istanza, le spese postali relative all'invio del provvedimento saranno addebitate nella prima rata.
 - d) In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego ovvero entro trenta giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mano, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione;
 - e) La concessione del beneficio della rateizzazione della sanzione dovrà avvenire secondo i criteri di seguito indicati:
 - e.1) eventuali condizioni economiche disagiate dell'interessato intese quali situazione economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente. Qualora l'interessato sia persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza secondo il seguente prospetto:

	Valori ISEE				
	fino a € 6.000	da € 6.001 a €10.000	da € 10.001 a €18.000	da € 18.001 a € 24.000	da € 24.001 a € 30.000
Importo sanzione	Numero massimo di rate concedibili				
fino a € 200	0	0	0	0	0
da € 201 a € 1.000	10	8	6	3	0
da € 1.001 a € 3.000	20	12	8	6	3
da € 3.001 a € 5.000	24	20	12	8	3
superiore a € 5.000	30	24	20	12	3

Per gli obbligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata;

- e.2) l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00 con un massimo concedibile di rate dedotte dalla tabella riportata nella precedente lettera e.1);
- e.3) la prima rata va versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mentre per le successive il termine ultimo di pagamento mensile viene fissato, ad iniziare dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il primo pagamento, nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo. Contestualmente al pagamento della prima rata devono essere versate tutte le spese inerenti al procedimento ad iniziare da quelle per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione;
- e.4) decorso inutilmente il termine di pagamento fissato, anche per una sola rata, l'obbligato è tenuto a pagare in un'unica soluzione l'ammontare residuo della sanzione;
- e.5) la rata finale, calcolata come saldo della somma da versare, potrà essere di importo inferiore a quello previsto alla lettera e.2);
- e.6) nel caso di più violazioni accertate contestualmente, l'importo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma delle relative ordinanze ingiunzioni ovvero dalla somma delle relative sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od ordinanze ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto, purché intestati allo stesso soggetto;
- e.7) per gli interessi di dilazione, il piano di ammortamento del debito è calcolato con il metodo a rate costanti (metodo francese) ed è presentato sotto forma tabellare. Il tasso di interesse applicato è il tasso legale^{32abcd} che sussiste al momento della consegna del piano di ammortamento;
- e.8) il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
- e.9) il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora il richiedente risulti già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

^{32a} parere n.14 del 2008 ufficio legislativo e legale della Regione siciliana "Sanzioni amministrative - Pagamento rateale - Applicazione interessi"

^{32b} articolo 1282, primo comma regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del Codice Civile" pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 4 aprile 1942 n.79, e successive modifiche.

^{32c} articoli 19 e 21 decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" pubblicato nella G.U.R.I. 16 ottobre 1973 n.268 – Suppl. ordinario n.2, e successive modifiche.

^{32d} articolo 240 (L) decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)" pubblicato nella G.U.R.I. 15 giugno 2002 n.139 – Suppl. ordinario n.126, e successive modifiche.

ART. 33 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI

1. I portatori di interessi hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti dei procedimenti ai sensi della L.241/1990^{33a}, come recepita nell'ordinamento regionale siciliano dalla L.R.10/1991^{33b}, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Per il tempo dello svolgimento dei procedimenti l'accesso è differito al termine del medesimo salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
3. Per ragioni inerenti la posizione di terzietà ed imparzialità dell'autorità amministrativa giudicante, l'autorità competente a decidere dei ricorsi amministrativi, avanzati avverso ai provvedimenti assunti dal dirigente del Settore, è il direttore generale o, se questi non nominato, il segretario generale ovvero altro dirigente delegato dagli stessi.

^{33a} legge 7 agosto 1990 n.241 che detta "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15 e dal decreto legge 14 marzo 2005 n.35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n.80

^{33b} legge regionale 30 aprile 1991 n.10 successivamente modificata ed integrata che detta "disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"

ART. 34 – NORME DI CHIUSURA E SALVAGUARDIA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative di settore ed alla prassi amministrativa delle competenti strutture del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, che sono preminenti nel caso di contenuti del presente regolamento contrastanti con le disposizioni medesime.

ART. 35 – NORME TRANSITORIE

1. Fino all'istituzione del tariffario per le operazioni eseguite dal Settore gli importi di cui agli articoli 29, comma 2, lettera n) e 31, comma 3 sono fissati rispettivamente in euro 100,00 ed in euro 20,00. Il dirigente del Settore può aggiornare annualmente gli importi di cui al periodo precedente, secondo il riferimento agli indici ISTAT.
2. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 36 – NORME ABROGATE

1. Il regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole guida, approvato con delibera del Consiglio provinciale 30 novembre 1998 n.86, è abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 37 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge é pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Al regolamento è data diffusione dopo l'approvazione, con la pubblicazione sul sito internet dell'ente.